

STATUTO

VERDE MARE SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LERICI SP VIA LUIGI BARBIERI 2

Numero REA: SP - 228380

Codice fiscale: 01532960117

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

	(cinquanta virgola zero zero);	
	- "EARTH SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA", una quota di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).	
	L'Organo Amministrativo della costituenda società, rilascia ampia quietanza	
	delle somme ricevute.	
	5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022	
	(duemilaventidue).	
	6) L'organo amministrativo rimane autorizzato ad apportare al presente atto	
	costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per	
	l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché a compiere tutte le operazioni	
	bancarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti, emettere e sottoscrivere	
	assegni e titoli di credito, anticipazioni e fidi in nome e per conto della	
	costituenda società, il tutto con promessa di rato e valido senza necessità di	
	ulteriore ratifica o conferma.	
	7) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese	
	per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di	
	Euro 1 (uno).	
	8) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dallo	
	Statuto qui di seguito riportato e dalle norme di legge tempo per tempo	
	vigenti e in particolare dal decreto legislativo 112/2017 e successive	
	modifiche e integrazioni, che contengono anche l'indicazione dell'attività	
	che costituisce l'oggetto sociale.	
	<i>"STATUTO SOCIALE</i>	
	<i>TITOLO I</i>	
	<i>DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA</i>	

	<i>Articolo 1 - Costituzione e sede sociale</i>	
	<i>E' costituita la società cooperativa impresa sociale denominata " VERDE</i>	
	<i>MARE Società cooperativa di comunità - Impresa Sociale" (nel corpo del</i>	
	<i>presente statuto "Società" o "Cooperativa").</i>	
	<i>La Società ha sede nel Comune di Lerici.</i>	
	<i>La Società, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta</i>	
	<i>in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere</i>	
	<i>sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, uffici, agenzie e</i>	
	<i>rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed all'estero.</i>	
	<i>Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.</i>	
	<i>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei</i>	
	<i>relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e</i>	
	<i>delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni di cui al D.lgs.</i>	
	<i>3 luglio 2017 nr. 112 e, per quanto con lo stesso compatibili, le norme del</i>	
	<i>D.lgs. 3 luglio 2017 nr. 117.</i>	
	<i>Permanendo per la cooperativa le condizioni di cui al secondo comma</i>	
	<i>dell'art. 2519 del Codice civile, saranno applicate alla cooperativa, in</i>	
	<i>quanto compatibili, le disposizioni in materia della società a responsabilità</i>	
	<i>limitata.</i>	
	<i>Articolo 2 - Durata della società</i>	
	<i>La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere</i>	
	<i>prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di</i>	
	<i>recesso dei soci dissenzienti.</i>	
	<i>Articolo 3 - Rapporti con i terzi</i>	
	<i>La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistici in favore</i>	

	<i>dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.</i>	
	<i>È tassativamente esclusa la limitazione, anche indiretta, dell'erogazione dei</i>	
	<i>beni e servizi della Cooperativa ai soli soci.</i>	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo sociale	
	<i>Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.</i>	
	<i>La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio proprio delle</i>	
	<i>Cooperative di Comunità, della mutualità senza fini di speculazione privata</i>	
	<i>ed ha per scopo di perseguire gli interessi generali delle comunità del</i>	
	<i>territorio svolgendo la propria attività a favore dei propri soci cooperatori</i>	
	<i>nel seguente modo:</i>	
	<i>a) per i soci lavoratori mediante la continuità di occupazione lavorativa</i>	
	<i>alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del</i>	
	<i>raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori</i>	
	<i>instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma</i>	
	<i>subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti</i>	
	<i>di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento</i>	
	<i>delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito</i>	
	<i>regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.</i>	
	<i>b) per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di beni e servizi alle</i>	
	<i>migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul</i>	
	<i>mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti. Le</i>	
	<i>modalità di fruizione dei beni e servizi possono essere disciplinate da un</i>	
	<i>apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione</i>	
	<i>dell'assemblea.</i>	

	<i>c) per i soci conferitori dei prodotti tipici locali agricoli e non mediante</i>	
	<i>l'ottenimento di condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.</i>	
	<i>Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli</i>	
	<i>Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei</i>	
	<i>confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti</i>	
	<i>mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella</i>	
	<i>ripartizione dei ristorni.</i>	
	<i>La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.</i>	
	<i>La Cooperativa, quale Impresa Sociale, esercita in via stabile e principale</i>	
	<i>un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per</i>	
	<i>finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di</i>	
	<i>gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento</i>	
	<i>dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.</i>	
	<i>La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento</i>	
	<i>cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la</i>	
	<i>mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle</i>	
	<i>responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il</i>	
	<i>territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.</i>	
	<i>La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento</i>	
	<i>del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa</i>	
	<i>aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, nonché ai suoi</i>	
	<i>organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la</i>	
	<i>propria sede sociale, con possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni</i>	
	<i>di rappresentanza di cui Legacoop sia promotrice o aderente, con</i>	
	<i>possibilità di aderire ad ulteriori Organizzazioni di rappresentanza di cui</i>	

	<i>Legacoop sia promotrice o aderente.</i>	
	<i>La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo</i>	
	<i>sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare</i>	
	<i>attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e</i>	
	<i>organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.</i>	
	<i>Articolo 5 - Oggetto</i>	
	<i>La Società quale Impresa Sociale, in conformità con lo scopo sociale sopra</i>	
	<i>evidenziato, per conseguire i propri scopi sociali, si propone di organizzare</i>	
	<i>qualsiasi tipo di iniziativa od attività ad essi coerenti.</i>	
	<i>Pertanto può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che</i>	
	<i>la comunità locale reputa prioritari e, in particolare, quelli che la mano</i>	
	<i>pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire, traguadando</i>	
	<i>la valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il</i>	
	<i>recupero delle produzioni e tradizioni tradizionali (agroalimentari,</i>	
	<i>artigianali, culturali), il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi</i>	
	<i>comuni, la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della</i>	
	<i>popolazione.</i>	
	<i>Pertanto, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti le proprie attività nei</i>	
	<i>seguenti ambiti, qui elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:</i>	
	<i>In ambito Agro Forestale con lo svolgimento delle seguenti attività:</i>	
	<i>1. conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, con particolare agli</i>	
	<i>uliveti presenti sul territorio, anche attraverso la ricerca di finanziamenti</i>	
	<i>che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come</i>	
	<i>la Banca della Terra;</i>	
	<i>2. realizzazione, anche in collaborazione con altri partner pubblici e</i>	

	<i>privati, di infrastrutture atte a rendere maggiormente fruibili gli stessi</i>	
	<i>terreni incolti;</i>	
	<i>3. promozione di un marchio di qualità per la valorizzazione di olio</i>	
	<i>prodotto localmente anche ai fini di raggiungere la denominazione tipica;</i>	
	<i>4. gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento,</i>	
	<i>manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla</i>	
	<i>salvaguardia e alla tutela del territorio;</i>	
	<i>5. coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione,</i>	
	<i>lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Anche in</i>	
	<i>collaborazione con università ed altri enti di ricerca per creare e</i>	
	<i>valorizzare colture ed allevamenti;</i>	
	<i>6. produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici</i>	
	<i>locali, gestione fiere e mercati, consegne a domicilio;</i>	
	<i>7. gestione di aziende agricole e zootecniche ed attività di agriturismo,</i>	
	<i>valorizzazione delle aziende esistenti, potenziamento delle attività agricole</i>	
	<i>in genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative,</i>	
	<i>creazione di filiere di fertilizzazione biologica;</i>	
	<i>8. creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali e per lo</i>	
	<i>sviluppo di gruppi di acquisto a kilometro zero;</i>	
	<i>9. organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la</i>	
	<i>valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti le attività</i>	
	<i>predette;</i>	
	<i>10. attività di studi e ricerche riguardanti lo sviluppo del territorio ed i</i>	
	<i>prodotti tipici locali.</i>	
	<i>In ambito turistico con lo svolgimento delle seguenti attività:</i>	

	<i>1. gestione di servizi turistici e attività connesse (minimarket, ristoranti,</i>	
	<i>bar, case vacanza, recettività diffusa, trasporto, servizio guide, punti</i>	
	<i>informativi);</i>	
	<i>2. organizzazione di servizi conto terzi per la gestione di strutture ricettive</i>	
	<i>quali pulizie, promozione collettiva, check-in e check-out;</i>	
	<i>3. gestione di alberghi, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione</i>	
	<i>in genere;</i>	
	<i>4. ristorazione con preparazione di cibi anche da asporto e con servizio a</i>	
	<i>domicilio, produzione e vendita di prodotti di panetteria, di pasticceria</i>	
	<i>secca e fresca, di rosticceria, di dolci tipici e prodotti di gastronomia;</i>	
	<i>5. attivazione di una rete turistico-ambientale a livello provinciale e</i>	
	<i>regionale;</i>	
	<i>6. gestione e promozione della rete escursionistica, creazione e</i>	
	<i>valorizzazione dei percorsi sportivi montani per escursionisti, podisti e</i>	
	<i>ciclisti;</i>	
	<i>7. promozione di attività outdoor che coniughino sport, ambiente e</i>	
	<i>territorio;</i>	
	<i>8. realizzazione e gestione di strutture per l'insegnamento e l'utilizzo di</i>	
	<i>musica e ballo, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di qualsiasi</i>	
	<i>struttura inerente lo svago;</i>	
	<i>9. produzione e commercializzazione di lavori artigianali di qualunque</i>	
	<i>materiale e specie, produzione, lavorazione e commercializzazione di</i>	
	<i>manufatti in genere.</i>	
	<i>In ambito culturale con lo svolgimento delle seguenti attività:</i>	
	<i>1. gestione biblioteche anche attraverso il reperimento, la catalogazione e</i>	

	<i>l'ordinata sistemazione dei volumi e di tutto il patrimonio storico artistico e</i>	
	<i>culturale, oltre che sistemazione dei beni librari esistenti ai fini della</i>	
	<i>diffusione della cultura e della sicurezza del patrimonio culturale,</i>	
	<i>conservazione tramite digitalizzazione;</i>	
	<i>2. organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum,</i>	
	<i>feste tematiche legate alla cultura locale (olio, vino, prodotti tipici</i>	
	<i>agroalimentari e/o artigianali, ecc.);</i>	
	<i>3. gestione e valorizzazione delle risorse ambientali e</i>	
	<i>storico-archeologiche, gestione del museo archeologico e dei sentieri</i>	
	<i>montani annessi, programmi escursionistici;</i>	
	<i>4. servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici su scala</i>	
	<i>locale;</i>	
	<i>5. gestione di strutture sportive, ricreative e culturali ivi compresi musei e</i>	
	<i>altre strutture di interesse artistico-culturale, mense, rifugi alpini e strutture</i>	
	<i>simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,</i>	
	<i>anche attraverso distributori automatici.</i>	
	<i>In ambito sociale ed educativo con lo svolgimento delle seguenti attività:</i>	
	<i>1. gestione di servizi alla popolazione con particolare riferimento alle</i>	
	<i>categorie deboli e/o svantaggiate;</i>	
	<i>2. servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani,</i>	
	<i>bambini, diversamente abili e migranti;</i>	
	<i>3. realizzazione e gestione di centri di aggregazione sociale e ricreativi;</i>	
	<i>4. organizzazione e gestione di percorsi formativi nell'ambito della</i>	
	<i>conoscenza e della valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche,</i>	
	<i>culturali e artistiche locali;</i>	

	<i>5. servizi di educazione ambientale ed alimentare presso le scuole, anche con l'attivazione di orti didattici;</i>	
	<i>6. progettazione, realizzazione e gestione di interventi che abbiano come scopo il superamento delle barriere architettoniche, per consentire la frequentazione dei luoghi della cultura, dell'arte, della formazione, della partecipazione politica e favorire la fruizione del paesaggio naturale e urbano, al fine di ottenere la piena cittadinanza delle persone affette da disabilità di qualsiasi tipo.</i>	
	<i>Nel settore energetico con lo svolgimento delle seguenti attività:</i>	
	<i>1. promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;</i>	
	<i>2. promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo;</i>	
	<i>3. creazione e promozione di un marchio green quality di sostenibilità ambientale per le strutture turistiche locali;</i>	
	<i>4. apertura di Sportello energia per fornire assistenza in merito ai vantaggi economici ed energetici connessi all'uso delle fonti rinnovabili e all'impiego di tecnologie per l'efficienza energetica, dando anche informazioni sugli strumenti di finanziamento esistenti attualmente sul mercato.</i>	
	<i>Più generalmente la cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività:</i>	
	<i>1. attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili,</i>	

	<i>immobili e impianti;</i>	
	<i>2. gestione di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione,</i>	
	<i>derattizzazione, sanificazione e bonifica ambienti pubblici e privati;</i>	
	<i>3. gestione di servizi urbani quali custodia di parcheggi, materiali di</i>	
	<i>recupero, servizi cimiteriali, impianti sportivi, servizi di trasporto di beni e</i>	
	<i>persone;</i>	
	<i>4. servizi di indagini di mercato;</i>	
	<i>5. gestione servizi di mantenimento e custodia animali;</i>	
	<i>6. gestione banche dati, archiviazione dati e gestione di servizi informatici e</i>	
	<i>di applicazioni web based per i soci e per conto terzi;</i>	
	<i>7. campagne di comunicazione sui temi legati al territorio.</i>	
	<i>Inoltre, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di</i>	
	<i>legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o</i>	
	<i>affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e</i>	
	<i>concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,</i>	
	<i>commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento</i>	
	<i>delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,</i>	
	<i>attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di</i>	
	<i>magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi</i>	
	<i>sociali.</i>	
	<i>La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la</i>	
	<i>ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare</i>	
	<i>procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o</i>	
	<i>all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59</i>	
	<i>ed eventuali norme modificative ed integrative.</i>	

	<i>Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari e</i>	
	<i>assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e</i>	
	<i>non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e</i>	
	<i>comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della</i>	
	<i>possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata</i>	
	<i>dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,</i>	
	<i>appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di</i>	
	<i>cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.</i>	
	<i>La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e</i>	
	<i>di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da</i>	
	<i>apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti</i>	
	<i>limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento</i>	
	<i>dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di</i>	
	<i>risparmio tra il pubblico.</i>	
	<i>La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi</i>	
	<i>dell'art 2545/septies del Cod. Civ.</i>	
	<i>Nell'ambito delle attività di cui sopra la Società può svolgere attività di</i>	
	<i>promozione, divulgazione, didattica ed educazione per la valorizzazione dei</i>	
	<i>beni culturali ed ambientali con particolare riferimento a servizi ai soci di</i>	
	<i>carattere logistico e amministrativo e fornitura di supporti tecnologici;</i>	
	<i>servizi didattici, educativi, sportivi e di ristorazione rivolti particolarmente</i>	
	<i>ai minori; l'organizzazione e la gestione di strutture museali ed attività</i>	
	<i>connesse; la gestione di punti informativi e di accoglienza turistica, punti di</i>	
	<i>ristoro, rifugi, stabilimenti balneari, impianti sportivi; l'attività di</i>	

	<i>affittacamere, casa vacanze, tour operator, agenzia di viaggio e servizi</i>	
	<i>connessi.</i>	
	<i>La società fornirà, inoltre, assistenza e servizi per lo studio e la soluzione di</i>	
	<i>esigenze connesse e/o affini a quelle sopra elencate.</i>	
	<i>Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e nel</i>	
	<i>rispetto del presente statuto e delle norme ivi richiamate la Cooperativa</i>	
	<i>potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi</i>	
	<i>sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le</i>	
	<i>operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e</i>	
	<i>finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o</i>	
	<i>comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.</i>	
	<i>Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle</i>	
	<i>vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui</i>	
	<i>esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.</i>	
	<i>La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o</i>	
	<i>utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di</i>	
	<i>fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il</i>	
	<i>potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione</i>	
	<i>pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai</i>	
	<i>sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed</i>	
	<i>integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo</i>	
	<i>di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.</i>	
	<i>La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento</i>	
	<i>dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai</i>	
	<i>regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con</i>	

	<i>apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.</i>	
	<i>La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di</i>	
	<i>legge.</i>	
	<i>Nella ammissione dei soci, nella loro esclusione, e nel rapporto sociale, e</i>	
	<i>pertanto nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve</i>	
	<i>essere rispettato il principio di non discriminazione e di parità di</i>	
	<i>trattamento.</i>	
	<i>Articolo 6 - Assenza di scopo di lucro</i>	
	<i>La Cooperativa quale Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di</i>	
	<i>gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del</i>	
	<i>patrimonio.</i>	
	<i>E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,</i>	
	<i>fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati,</i>	
	<i>lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli</i>	
	<i>organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di</i>	
	<i>scioglimento individuale del rapporto.</i>	
	<i>E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed</i>	
	<i>eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a)</i>	
	<i>dell'art. 3 D.lgs. 112/2017.</i>	
	<i>Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili, a norma di legge:</i>	
	<i>a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta</i>	
	<i>cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività</i>	
	<i>svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque</i>	
	<i>superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi</i>	
	<i>settori e condizioni;</i>	

	<i>b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;</i>	
	<i>c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;</i>	
	<i>d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;</i>	
	<i>e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto;</i>	
	<i>f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</i>	

	<i>Articolo 7 - Regolamenti</i>	
	<i>I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale sono</i>	
	<i>disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo</i>	
	<i>amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le</i>	
	<i>maggioranze previste dall'assemblea straordinaria.</i>	
	<i>TITOLO III</i>	
	<i>SOCI</i>	
	<i>Articolo 8 - I soci</i>	
	<i>Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito</i>	
	<i>dalla legge.</i>	
	<i>I soci della Cooperativa potranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:</i>	
	<i>Soci conferitori di beni e/o servizi: persone fisiche o giuridiche, che</i>	
	<i>conferiscono alla stessa beni e/o servizi;</i>	
	<i>Soci utenti o fruitori: coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente</i>	
	<i>dei servizi della Cooperativa.</i>	
	<i>Soci lavoratori: coloro che prestano la propria attività lavorativa a favore</i>	
	<i>della Cooperativa secondo le modalità previste dal regolamento interno di</i>	
	<i>cui al successivo articolo 20.</i>	
	<i>Soci sostenitori o finanziatori: coloro che sono soci al solo fine di sostenere</i>	
	<i>la nascita e lo sviluppo della cooperativa.</i>	
	<i>Socio volontari: coloro che prestano la propria attività lavorativa senza</i>	
	<i>ricevere compensi così come regolamentato dal successivo articolo 20.</i>	
	<i>I soci cooperatori:</i>	
	<i>- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli</i>	
	<i>organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione</i>	

	<i>dell'impresa;</i>	
	<i>- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni</i>	
	<i>concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi</i>	
	<i>produttivi dell'azienda;</i>	
	<i>- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al</i>	
	<i>rischio d'impresa.</i>	
	<i>Possono essere soci operatori le persone fisiche maggiorenni aventi</i>	
	<i>qualifiche professionali attinenti alla natura e alle finalità dell'impresa</i>	
	<i>cooperativa e che per la loro effettiva capacità, attitudine e specializzazione</i>	
	<i>possono in qualunque forma partecipare personalmente all'attività della</i>	
	<i>cooperativa. Nei limiti di leggi, possono essere soci Enti e persone</i>	
	<i>giuridiche in genere che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.</i>	
	<i>In nessun caso possono essere soci i soggetti che si pongano in contrasto</i>	
	<i>con l'art. 4 del D.lgs. 112/2017.</i>	
	<i>In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio</i>	
	<i>imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta,</i>	
	<i>si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la</i>	
	<i>valutazione del Consiglio di Amministrazione.</i>	
	<i>I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare</i>	
	<i>la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa</i>	
	<i>richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della</i>	
	<i>cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le</i>	
	<i>finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali</i>	
	<i>della stessa.</i>	
	<i>Articolo 9 - Ammissione a socio</i>	

	<i>Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta</i>	
	<i>al consiglio di amministrazione, indicando:</i>	
	<i>1) indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e</i>	
	<i>codice fiscale;</i>	
	<i>2) indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità</i>	
	<i>professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle</i>	
	<i>specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che</i>	
	<i>il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con il</i>	
	<i>conseguente regolamento;</i>	
	<i>3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà</i>	
	<i>essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite</i>	
	<i>massimo fissato dalla legge;</i>	
	<i>4) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto e alle</i>	
	<i>deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;</i>	
	<i>5) accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 43.</i>	
	<i>Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche dovranno, in aggiunta</i>	
	<i>a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato</i>	
	<i>di persone giuridiche, indicare i soggetti che la rappresenteranno e</i>	
	<i>produrre copia della delibera ad oggetto la domanda di ammissione a socio</i>	
	<i>con l'individuazione del mandatario. Spetta al Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore necessaria per</i>	
	<i>verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della</i>	
	<i>domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni contenute nel presente</i>	
	<i>statuto.</i>	
	<i>L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti nonché</i>	

	<i>l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni</i>	
	<i>sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del</i>	
	<i>capitale sociale. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di</i>	
	<i>ammissione stabilisce il tipo di rapporto che viene instaurato con la</i>	
	<i>cooperativa.</i>	
	<i>La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente</i>	
	<i>all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo</i>	
	<i>ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10. Trascorso un</i>	
	<i>mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati</i>	
	<i>effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.</i>	
	<i>In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e</i>	
	<i>comunicarla ai soggetti interessati.</i>	
	<i>Il soggetto interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della</i>	
	<i>comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione che sul rigetto della propria domanda di ammissione si</i>	
	<i>pronunci l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.</i>	
	<i>Articolo 10 - Obblighi dei soci</i>	
	<i>I Soci sono obbligati:</i>	
	<i>a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini</i>	
	<i>previsti dal presente statuto;</i>	
	<i>b) al versamento se prevista, della tassa di ammissione, determinato</i>	
	<i>dall'Assemblea dei soci su proposta degli amministratori;</i>	
	<i>c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea</i>	
	<i>dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli</i>	

	<i>amministratori;</i>	
	<i>c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni</i>	
	<i>legalmente adottate dagli Organi Sociali;</i>	
	<i>d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla</i>	
	<i>attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività</i>	
	<i>svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la</i>	
	<i>cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme</i>	
	<i>restando le esigenze della cooperativa.</i>	
	<i>Articolo 11 - Soci Speciali</i>	
	<i>Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'articolo</i>	
	<i>2527, comma 3, del Codice civile, i soggetti che all'atto dell'ammissione,</i>	
	<i>abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento</i>	
	<i>nell'impresa. I soci immessi alla categoria speciale non possono in ogni</i>	
	<i>caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di</i>	
	<i>un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è</i>	
	<i>ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.</i>	
	<i>Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con la delibera di</i>	
	<i>ammissione,</i>	
	<i>- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;</i>	
	<i>- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione</i>	
	<i>professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.</i>	
	<i>Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai</i>	
	<i>soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di</i>	
	<i>inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque</i>	
	<i>l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.</i>	

	<i>Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle</i>	
	<i>assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle</i>	
	<i>assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può</i>	
	<i>rappresentare in assemblea altri soci.</i>	
	<i>Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto</i>	
	<i>amministratore.</i>	
	<i>I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo</i>	
	<i>13 del presente statuto.</i>	
	<i>Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto</i>	
	<i>mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della</i>	
	<i>domanda.</i>	
	<i>I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza</i>	
	<i>del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e</i>	
	<i>dall'articolo 15 del presente statuto.</i>	
	<i>Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio</i>	
	<i>speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori</i>	
	<i>a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di</i>	
	<i>ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione</i>	
	<i>professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla</i>	
	<i>cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione</i>	
	<i>all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento</i>	
	<i>nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve</i>	
	<i>comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario</i>	
	<i>all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.</i>	
	<i>In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può</i>	

	<i>deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale</i>	
	<i>secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.</i>	
	<i>TITOLO IV</i>	
	<i>RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE</i>	
	<i>Articolo 12 - Perdita della qualità di socio</i>	
	<i>Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione decadenza e per</i>	
	<i>causa di morte.</i>	
	<i>Articolo 13 - Recesso</i>	
	<i>Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:</i>	
	<i>a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;</i>	
	<i>b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli</i>	
	<i>scopi sociali.</i>	
	<i>c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rapporto di lavoro in</i>	
	<i>forma subordinata, autonoma o di altra natura.</i>	
	<i>La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera</i>	
	<i>raccomandata.</i>	
	<i>Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che</i>	
	<i>a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.</i>	
	<i>Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto</i>	
	<i>mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della</i>	
	<i>domanda.</i>	
	<i>Articolo 14 - Decadenza</i>	
	<i>La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei</i>	
	<i>soci interdetti o inabilitati o falliti, oppure nel caso di sopravvenuta</i>	
	<i>inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca di partecipare</i>	

	<i>validamente ai lavori dell'impresa sociale.</i>	
	<i>Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il</i>	
	<i>Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci</i>	
	<i>che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il</i>	
	<i>limite massimo della eccezionale prosecuzione.</i>	
	<i>Articolo 15 - Esclusione</i>	
	<i>L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti</i>	
	<i>del Socio:</i>	
	<i>a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto Costitutivo;</i>	
	<i>b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito</i>	
	<i>alle Assemblee regolarmente convocate;</i>	
	<i>c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle</i>	
	<i>quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad</i>	
	<i>altro titolo verso la Società;</i>	
	<i>d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;</i>	
	<i>e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli</i>	
	<i>interessi sociali;</i>	
	<i>f) che commetta itti valutabili quali notevole inadempimento, come</i>	
	<i>delimitato dall'articolo 453 del C.C.;</i>	
	<i>g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un</i>	
	<i>provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o</i>	
	<i>giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per</i>	
	<i>giustificato motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non</i>	
	<i>subordinato, che il contratto di lavoro sia stato risolto anche per</i>	
	<i>inadempimento;</i>	

	<i>h) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il</i>	
	<i>programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia</i>	
	<i>conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;</i>	
	<i>i) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;</i>	
	<i>Articolo 16 - Effetti della perdita della qualità di socio</i>	
	<i>Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la</i>	
	<i>delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente</i>	
	<i>trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo</i>	
	<i>amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio</i>	
	<i>lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.</i>	
	<i>Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione</i>	
	<i>debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante</i>	
	<i>raccomandata con ricevuta di ritorno.</i>	
	<i>Articolo 17 - Rimborso delle quote</i>	
	<i>I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle</i>	
	<i>quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, e nei limiti di cui al comma 3, lettera</i>	
	<i>a) dell'art. 3 D.lgs. 112/2017, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in</i>	
	<i>proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del</i>	
	<i>bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.</i>	
	<i>La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato,</i>	
	<i>qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato</i>	
	<i>ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545</i>	
	<i>quinqes del c.c.</i>	
	<i>Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società</i>	

	<i>Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura</i>	
	<i>allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.</i>	
	<i>La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al</i>	
	<i>socio ai sensi de l'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate,</i>	
	<i>unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.</i>	
	<i>Articolo 18 - Causa di morte del socio</i>	
	<i>In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da</i>	
	<i>lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7</i>	
	<i>della legge 59/92, nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del</i>	
	<i>D.lgs. 112/2017, si matura, nella misura e con le modalità previste nel</i>	
	<i>precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione</i>	
	<i>del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.</i>	
	<i>Articolo 19 - Modalità del rimborso delle quote ai soci</i>	
	<i>I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno</i>	
	<i>chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi,</i>	
	<i>indicati rispettivamente nei precedenti articoli.</i>	
	<i>Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta</i>	
	<i>di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi</i>	
	<i>diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.</i>	
	<i>Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto,</i>	
	<i>saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva</i>	
	<i>legale.</i>	
	<i>TITOLO V</i>	
	<i>CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI</i>	

	<i>Articolo 20 - Conferimento delle prestazioni di lavoro - Volontariato</i>	
	<i>In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore,</i>	
	<i>titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio</i>	
	<i>è disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea</i>	
	<i>ordinaria dei soci, in conformità ai criteri e ai limiti di cui all'art. 13 del</i>	
	<i>D.L.gs. 112/2017.</i>	
	<i>Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto</i>	
	<i>concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13</i>	
	<i>del D.L.gs. 112/2017".</i>	
	<i>Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato,</i>	
	<i>ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un</i>	
	<i>apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori e</i>	
	<i>comunque non deve essere tale da determinare il venir meno della</i>	
	<i>prevalenza dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa.</i>	
	<i>L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano</i>	
	<i>attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le</i>	
	<i>malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la</i>	
	<i>responsabilità civile verso terzi.</i>	
	<i>Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere</i>	
	<i>utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai</i>	
	<i>parametri di impiego de lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.</i>	
	<i>TITOLO VI</i>	
	<i>RISTORNI</i>	
	<i>Articolo 21 - Ristorni</i>	
	<i>L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta</i>	

	<i>dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel</i>	
	<i>rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, in</i>	
	<i>particolare dall'art. 3 comma 2 bis del D.L.gs. 112/2017, dalle disposizioni</i>	
	<i>del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.</i>	
	<i>I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a</i>	
	<i>conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare</i>	
	<i>esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei</i>	
	<i>loro confronti.</i>	
	<i>L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla</i>	
	<i>qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri</i>	
	<i>stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono seguire i seguenti criteri</i>	
	<i>generali:</i>	
	<i>- monte ore conferite alla società;</i>	
	<i>- assenza di provvedimenti disciplinari riferiti allo scambio mutualistico.</i>	
	<i>L'Organo di amministrazione determina inoltre l'inserimento nel conto</i>	
	<i>economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei</i>	
	<i>soci. L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i</i>	
	<i>corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:</i>	
	<i>- in forma liquida immediata o rateizzata</i>	
	<i>- mediante aumento delle rispettive quote.</i>	
	<i>TITOLO VII</i>	
	<i>PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO</i>	
	<i>Articolo 22 - Capitale sociale</i>	
	<i>Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di</i>	
	<i>euro 50,00 ciascuna.</i>	

	<i>Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto</i>	
	<i>dall'articolo 2525 comma 2 del Codice Civile.</i>	
	<i>Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo</i>	
	<i>patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.</i>	
	<i>Articolo 23 - Versamento delle quote sottoscritte</i>	
	<i>Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità</i>	
	<i>previste dal Consiglio di Amministrazione.</i>	
	<i>Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto</i>	
	<i>della sottoscrizione.</i>	
	<i>Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite</i>	
	<i>purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento</i>	
	<i>della cooperativa nei confronti dell'acquirente.</i>	
	<i>Articolo 24 - Quote</i>	
	<i>Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né</i>	
	<i>essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.</i>	
	<i>Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve dare comunicazione</i>	
	<i>all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa</i>	
	<i>autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata</i>	
	<i>esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.</i>	
	<i>Articolo 25 - Patrimonio</i>	
	<i>Il patrimonio della cooperativa è costituito:</i>	
	<i>a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:</i>	
	<i>1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari, rappresentati da quote del</i>	
	<i>valore sopra indicato all'articolo 22</i>	
	<i>2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti</i>	

	<i>dei soci sovventori</i>	
	<i>b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale sovrapprezzo</i>	
	<i>c. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote</i>	
	<i>eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei</i>	
	<i>soci deceduti;</i>	
	<i>d. dalla riserva straordinaria;</i>	
	<i>e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per</i>	
	<i>legge.</i>	
	<i>Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle precedenti lettere c),</i>	
	<i>d), e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra</i>	
	<i>i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto dello scioglimento.</i>	
	<i>Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso attribuito e conservato alle</i>	
	<i>riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26</i>	
	<i>del DLPCS 14 dicembre 1947 n° 1577, del titolo III del DPR 29 settembre</i>	
	<i>1973 n° 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904.</i>	
	<i>Articolo 26 - Bilancio e destinazione degli utili</i>	
	<i>L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</i>	
	<i>Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla</i>	
	<i>redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in</i>	
	<i>conformità ai principi di legge.</i>	
	<i>Il bilancio quindi deve essere trasmesso dagli amministratori al Sindaco o</i>	
	<i>Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti</i>	
	<i>giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea</i>	
	<i>che deve discuterlo.</i>	
	<i>Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme con le relazioni degli</i>	

	<i>amministratori, del revisore contabile e dei sindaci (se nominati) nella sede</i>	
	<i>della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché</i>	
	<i>non sia approvato.</i>	
	<i>Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione</i>	
	<i>entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro</i>	
	<i>centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma</i>	
	<i>dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di</i>	
	<i>relazione sulla gestione.</i>	
	<i>L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni</i>	
	<i>nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e,</i>	
	<i>successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli</i>	
	<i>tassativamente:</i>	
	<i>a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;</i>	
	<i>b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della</i>	
	<i>cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del</i>	
	<i>3%;</i>	
	<i>c) purché nei limiti - unitamente a quanto stanziato ai sensi della successiva</i>	
	<i>lettera d) del cinquanta per cento degli utili sempre dedotte eventuali</i>	
	<i>perdite maturate negli esercizi precedenti, a rivalutazione gratuita del</i>	
	<i>capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge</i>	
	<i>31 gennaio 1992, n. 59;</i>	
	<i>d) purché nei limiti - unitamente a quanto stanziato ai sensi della</i>	
	<i>precedente lettera e) del cinquanta per cento degli utili sempre dedotte</i>	
	<i>eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ad eventuale</i>	
	<i>remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non</i>	

	<i>superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei</i>	
	<i>requisiti mutualistici;</i>	
	<i>e) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile tra i Soci</i>	
	<i>sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo</i>	
	<i>scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n.</i>	
	<i>904. L'Assemblea, per altro, può altresì deliberare che la totalità dei residui</i>	
	<i>attivi, al netto della quota di cui alle precedenti lettere a) e b) riservata al</i>	
	<i>Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui</i>	
	<i>alla precedente lett. e).</i>	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 27 - Gli organi della società - Requisiti degli Organi Sociali	
	<i>Sono organi della società:</i>	
	<i>a) l'Assemblea dei soci</i>	
	<i>b) il Consiglio di Amministrazione;</i>	
	<i>c) il Presidente;</i>	
	<i>d) il Sindaco o Collegio dei Sindaci, ove richiesto dalla normativa vigente;</i>	
	<i>e) il Revisore</i>	
	<i>I componenti gli organi sociali saranno scelti e dovranno operare</i>	
	<i>esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e</i>	
	<i>professionalità all'atto della candidatura o, come limite massimo, al</i>	
	<i>momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti gli organi sociali,</i>	
	<i>fermi restando gli ulteriori requisiti e adempimenti posti a loro carico dalla</i>	
	<i>legge dovranno presentare:</i>	
	<i>- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e</i>	

	<i>professionale;</i>	
	<i>- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o</i>	
	<i>speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo</i>	
	<i>quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017;</i>	
	<i>- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di</i>	
	<i>non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per</i>	
	<i>l'applicazione di misure di prevenzione;</i>	
	<i>- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono</i>	
	<i>procedimenti penali pendenti a proprio carico.</i>	
	<i>Non possono rivestire cariche sociali soggetti che rappresentino imprese</i>	
	<i>private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico</i>	
	<i>socio persona fisica.</i>	
	<i>L'assenza dei requisiti di cui ai commi precedenti costituisce giusta causa di</i>	
	<i>revoca degli organi sociali.</i>	
	<i>Articolo 28 - Convocazione dell'Assemblea dei soci</i>	
	<i>Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché</i>	
	<i>in Italia. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso</i>	
	<i>comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con</i>	
	<i>mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto)</i>	
	<i>giorni prima dell'assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre</i>	
	<i>all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta</i>	
	<i>elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni</i>	
	<i>sociali. In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà</i>	
	<i>regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi</i>	
	<i>partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di</i>	

	<i>controllo. In tale ipotesi si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma</i>	
	<i>dell'art. 2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.</i>	
	<i>L'assemblea, sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria, può</i>	
	<i>svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,</i>	
	<i>audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale</i>	
	<i>e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</i>	
	<i>In particolare, è necessario che:</i>	
	<i>- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio</i>	
	<i>ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli</i>	
	<i>intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare</i>	
	<i>i risultati della votazione;</i>	
	<i>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli</i>	
	<i>eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</i>	
	<i>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla</i>	
	<i>votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</i>	
	<i>- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di</i>	
	<i>assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società,</i>	
	<i>nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la</i>	
	<i>riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto</i>	
	<i>verbalizzante.</i>	
	<i>Articolo 29 - L'Assemblea ordinaria</i>	
	<i>L'Assemblea in sede ordinaria:</i>	
	<i>- approva il Bilancio Consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il</i>	
	<i>Bilancio Preventivo;</i>	
	<i>- approva il Bilancio Sociale di cui all'art. 9 del D.lgs. 112/2017;</i>	

	<i>- nomina gli amministratori;</i>	
	<i>- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata</i>	
	<i>dell'incarico;</i>	
	<i>- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata</i>	
	<i>dell'incarico;</i>	
	<i>- approva i Regolamenti previsti dallo statuto con le maggioranze previste</i>	
	<i>per le assemblee straordinarie ove previste;</i>	
	<i>- delibera sulle Responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;</i>	
	<i>- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante</i>	
	<i>socio in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione.</i>	
	<i>- delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 29 del</i>	
	<i>presente statuto;</i>	
	<i>- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme</i>	
	<i>d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della</i>	
	<i>soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla</i>	
	<i>legge, il programma di mobilità;</i>	
	<i>- delibera su tutti gli altri oggetti di sua competenza a norma del presente</i>	
	<i>statuto e sugli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua</i>	
	<i>competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli</i>	
	<i>Amministratori.</i>	
	<i>L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio</i>	
	<i>dell'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,</i>	
	<i>ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui</i>	
	<i>all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.</i>	

	<i>L'assemblea per l'approvazione dell'eventuale Bilancio preventivo deve</i>	
	<i>essere convocata entro il mese di dicembre.</i>	
	<i>L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione</i>	
	<i>lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della</i>	
	<i>materia da trattare, dal Sindaco o Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un</i>	
	<i>decimo) dei Soci.</i>	
	<i>In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni</i>	
	<i>dalla data della richiesta.</i>	
	<i>Articolo 30 - L'Assemblea straordinaria</i>	
	<i>L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si</i>	
	<i>riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla</i>	
	<i>sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia</i>	
	<i>espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza</i>	
	<i>Articolo 31 - Validità delle convocazioni e modalità di voto</i>	
	<i>In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è</i>	
	<i>regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentanti la metà più</i>	
	<i>uno dei Soci aventi diritto al voto.</i>	
	<i>In seconda convocazione, l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è</i>	
	<i>regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o</i>	
	<i>rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza</i>	
	<i>assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.</i>	
	<i>Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano</i>	
	<i>e per divisione.</i>	
	<i>Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro</i>	
	<i>Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti. Ogni</i>	

	<i>Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. I soci</i>	
	<i>cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire in</i>	
	<i>assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,</i>	
	<i>soltanto da un alt o socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono</i>	
	<i>essere conferite più di 3 (tre) deleghe</i>	
	<i>I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui</i>	
	<i>all'articolo 2372 c.</i>	
	<i>Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e</i>	
	<i>conservate fra gli atti sociali.</i>	
	<i>Articolo 32 - Il Presidente e il segretario dell'Assemblea</i>	
	<i>L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal</i>	
	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in</i>	
	<i>difetto, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa.</i>	
	<i>L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.</i>	
	<i>La nomina del segretario non è necessaria nel caso di verbalizzazione</i>	
	<i>affidata al Notaio.</i>	
	<i>Le deliberazioni devono contare da Verbale sottoscritto dal Presidente</i>	
	<i>dell'Assemblea e dal Segretario.</i>	
	<i>Articolo 33 - Assemblee separate</i>	
	<i>Ai sensi dell'articolo 2540 c.c. la cooperativa può istituire assemblee</i>	
	<i>separate.</i>	
	<i>Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e</i>	
	<i>nei termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve</i>	
	<i>essere rispettato per la prima assemblea separata.</i>	
	<i>Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la</i>	

	<i>convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della</i>	
	<i>cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo</i>	
	<i>alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno</i>	
	<i>essere create anche in zone prive di strutture suddette, quando per numero</i>	
	<i>dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della</i>	
	<i>cooperativa.</i>	
	<i>Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale,</i>	
	<i>ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.</i>	
	<i>Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto</i>	
	<i>dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in</i>	
	<i>conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso,</i>	
	<i>nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale</i>	
	<i>rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.</i>	
	<i>Tutti i delegati devono essere soci.</i>	
	<i>Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea</i>	
	<i>separata di assistere all'assemblea generale.</i>	
	<i>Articolo 34 - Il Consiglio di Amministrazione</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 3 (tre) o più componenti. I</i>	
	<i>Consiglieri possono essere eletti anche fra soggetti non soci, purché la</i>	
	<i>maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero</i>	
	<i>tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. È fatta</i>	
	<i>salva la nomina dei consiglieri da parte dei soci finanziatori nei limiti di</i>	
	<i>legge.</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica a tempo determinato per un</i>	
	<i>periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza all'assemblea convocata</i>	

	<i>per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica, ed i suoi</i>	
	<i>componenti sono rieleggibili.</i>	
	<i>I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Salvo quanto previsto</i>	
	<i>dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli</i>	
	<i>organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano</i>	
	<i>formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di</i>	
	<i>amministrazione della cooperativa e purchè non sussistano le condizioni di</i>	
	<i>incompatibilità di cui al precedente articolo 27. La mancanza di tale atto</i>	
	<i>deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.</i>	
	<i>Spetta al Consiglio, sentito il parere del Sindaco o Collegio Sindacale ove</i>	
	<i>presente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che</i>	
	<i>siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in</i>	
	<i>favore della Società, purchè nei limiti di cui all'articolo 6 del presente</i>	
	<i>statuto.</i>	
	<i>Il Consiglio elegge ove non abbia provveduto l'Assemblea il Presidente e</i>	
	<i>può eleggere il Vice-Presidente.</i>	
	<i>Articolo 35 - Compiti del Consiglio di Amministrazione</i>	
	<i>Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli</i>	
	<i>amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri</i>	
	<i>e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non</i>	
	<i>possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate</i>	
	<i>dall'art.2381, comma IV°, Codice civile, nonché i poteri in materia di</i>	
	<i>ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.</i>	
	<i>Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale</i>	
	<i>nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della</i>	

	<i>prestazione mutualistici e il ritorno.</i>	
	<i>Articolo 36 - Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del</i>	
	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che vi sia materia</i>	
	<i>su cui deliberare, dal Presidente, da almeno due Consiglieri e dal Sindaco o</i>	
	<i>Collegio Sindacale, qualora sia stato nominato dall'assemblea.</i>	
	<i>Le adunanze sono valide, quando vi intervenga la maggioranza degli</i>	
	<i>Amministratori in carica.</i>	
	<i>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le</i>	
	<i>votazioni sono palesi.</i>	
	<i>A parità di voti prevale il voto del Presidente.</i>	
	<i>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono</i>	
	<i>valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i</i>	
	<i>consiglieri in carica ed il sindaco unico o tutti i sindaci effettivi, se nominati.</i>	
	<i>La riunione può validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più</i>	
	<i>luoghi, contigui o di stanti, audio/video collegati, a condizione che siano</i>	
	<i>rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di</i>	
	<i>trattamento dei membri.</i>	
	<i>In particolare, è necessario che:</i>	
	<i>- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di</i>	
	<i>presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,</i>	
	<i>regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati</i>	
	<i>della votazione;</i>	
	<i>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli</i>	
	<i>eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</i>	

	<i>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla</i>	
	<i>votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</i>	
	<i>- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di</i>	
	<i>riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei</i>	
	<i>quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione</i>	
	<i>nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</i>	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la</i>	
	<i>gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.</i>	
	<i>Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione:</i>	
	<i>- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;</i>	
	<i>- redigere Bilanci consuntivi e preventivi e il Bilancio sociale per sottoporli</i>	
	<i>all'approvazione dell'assemblea. Il Consiglio relaziona, in occasione</i>	
	<i>dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione</i>	
	<i>sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del</i>	
	<i>requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono</i>	
	<i>intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita</i>	
	<i>temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies. Nella medesima relazione il</i>	
	<i>consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni</i>	
	<i>assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;</i>	
	<i>- compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;</i>	
	<i>- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;</i>	
	<i>- concorrere ad aste, e licitazioni private, richiedere finanziamenti ordinari</i>	
	<i>e agevolati ad Enti Pubblici e Privati; accettare donazioni e</i>	
	<i>sovvenzioni; scontare, quietanzare, crediti ed effetti cambiari; concedere</i>	

	<i>avvalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia</i>	
	<i>forma;</i>	
	<i>- attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo loro</i>	
	<i>procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i compiti loro assegnati,</i>	
	<i>ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di</i>	
	<i>conferire il relativo potere di rappresentanza; nominare l'eventuale</i>	
	<i>direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;</i>	
	<i>- assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e</i>	
	<i>le retribuzioni;</i>	
	<i>- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;</i>	
	<i>- compiere in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e</i>	
	<i>straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per</i>	
	<i>disposizione della Legge o del presente Statuto, siano riservati</i>	
	<i>all'Assemblea generale.</i>	
	<i>Articolo 37 - Sostituzione degli amministratori</i>	
	<i>In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a</i>	
	<i>sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.</i>	
	<i>Articolo 38 - Il Presidente</i>	
	<i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la</i>	
	<i>firma sociale.</i>	
	<i>Il Presidente è perciò autorizzato a sottoscrivere convenzioni, accordi,</i>	
	<i>contratti con Enti Pubblici e/o Privati, a riscuotere, da pubbliche</i>	
	<i>Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,</i>	
	<i>rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare</i>	
	<i>avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società</i>	

	<i>davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque</i>	
	<i>grado di giurisdizione.</i>	
	<i>In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni</i>	
	<i>spettano al Vice-Presidente.</i>	
	<i>Articolo 39 - Sindaco</i>	
	<i>La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da</i>	
	<i>un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali</i>	
	<i>dei conti.</i>	
	<i>Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea</i>	
	<i>convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della</i>	
	<i>carica. Egli è rieleggibile.</i>	
	<i>Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati</i>	
	<i>decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste</i>	
	<i>dall'articolo 2399 c.c.</i>	
	<i>Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei</i>	
	<i>soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del</i>	
	<i>Tribunale, sentito l'interessato.</i>	
	<i>In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea</i>	
	<i>procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.</i>	
	<i>Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul</i>	
	<i>rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,</i>	
	<i>sull'adequatezza dall'assetto organizzativo, amministrativo e contabile</i>	
	<i>adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</i>	
	<i>Il sindaco unico esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza</i>	
	<i>delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare</i>	

	<i>riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs.</i>	
	<i>112/2017 e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle</i>	
	<i>linee guida di cui all'articolo 9 del detto D.Lgs. 112/2017. 11 Bilancio</i>	
	<i>sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.</i>	
	<i>A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di</i>	
	<i>ispezione e di controllo avendo inoltre la facoltà di chiedere agli</i>	
	<i>amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,</i>	
	<i>sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può</i>	
	<i>scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società</i>	
	<i>controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed</i>	
	<i>all'andamento generale dell'attività sociale.</i>	
	<i>Il sindaco unico, se non affidata al Revisore di cui al successivo articolo 41,</i>	
	<i>esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e</i>	
	<i>seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.</i>	
	<i>Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di</i>	
	<i>esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento</i>	
	<i>dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza</i>	
	<i>mutualistica.</i>	
	<i>Il Sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle</i>	
	<i>adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se</i>	
	<i>nominato.</i>	
	<i>Le adunanze del Collegio Sindacale possono altresì tenersi con la modalità</i>	
	<i>delle audio-video conferenza e tele conferenza, a condizione che tutti i</i>	
	<i>partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la</i>	
	<i>discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti</i>	

	<i>affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale</i>	
	<i>si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</i>	
	<i>Articolo 40 - Collegio Sindacale</i>	
	<i>Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un</i>	
	<i>organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui</i>	
	<i>all'articolo 2543, comma 1, c.c., o per decisione dei soci, l'assemblea</i>	
	<i>procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri</i>	
	<i>effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme</i>	
	<i>precedentemente dettate per il sindaco unico anche con riferimento alla</i>	
	<i>revisione legale dei conti.</i>	
	<i>Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti</i>	
	<i>nell'apposito Registro.</i>	
	<i>L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.</i>	
	<i>In caso di morte, di decadenza o rinuncia del sindaco, subentrano i supplenti</i>	
	<i>in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per</i>	
	<i>l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo</i>	
	<i>amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono</i>	
	<i>insieme con quelli in carica.</i>	
	<i>Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto</i>	
	<i>nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli</i>	
	<i>interventuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a</i>	
	<i>maggioranza assoluta dei presenti.</i>	
	<i>Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del</i>	
	<i>proprio dissenso.</i>	
	<i>Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.</i>	

	<i>Articolo 41 - Il controllo contabile</i>	
	<i>Se obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea dei soci il controllo</i>	
	<i>contabile è esercitato da un Revisore legale dei conti ai sensi degli articoli</i>	
	<i>2409 bis e seguenti cod. civ..</i>	
	<i>Il Revisore è scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il ministero di</i>	
	<i>giustizia, è nominato dall'assemblea e dura in carica tre esercizi.</i>	
	<i>Il Revisore:</i>	
	<i>a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della</i>	
	<i>contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti</i>	
	<i>di gestione.</i>	
	<i>b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle</i>	
	<i>scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme</i>	
	<i>che lo disciplinano.</i>	
	<i>c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.</i>	
	<i>TITOLO VIII</i>	
	<i>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</i>	
	<i>Articolo 42 - Nomina dei liquidatori</i>	
	<i>L'Assemblea straordinaria dei soci che dichiara lo scioglimento della</i>	
	<i>Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli</i>	
	<i>preferibilmente fra i soci.</i>	
	<i>In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione</i>	
	<i>dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo</i>	
	<i>sviluppo della cooperazione secondo quanto previsto dalla legge, previo</i>	
	<i>rimborso dei dividendi eventualmente maturati ed il rimborso delle quote di</i>	
	<i>capitale sociale versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate ed i</i>	

	<i>dividendi eventualmente maturati nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del</i>	
	<i>D.lg. 112/2017.</i>	
	<i>TITOLO IX</i>	
	<i>FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI</i>	
	<i>Articolo 43 - Clausola compromissoria - Foro Competente</i>	
	<i>Qualsiasi controversia fra soci e fra costoro e la Società, comprese quelle</i>	
	<i>relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto</i>	
	<i>sociale, quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da</i>	
	<i>e/o contro i soci, da e/o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai</i>	
	<i>rapporti tra gli stessi, purché avente per oggetto diritti disponibili relativi al</i>	
	<i>rapporto sociale e per le quali la legge non preveda l'intervento</i>	
	<i>obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale</i>	
	<i>secondo diritto in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della</i>	
	<i>Camera di Commercio di La Spezia che provvederà alla nomina di un</i>	
	<i>Arbitro Unico o un Collegio Arbitrale su istanza della parte più diligente, e</i>	
	<i>semprechè non sia stata positivamente conclusa una mediazione a norma</i>	
	<i>dell'articolo 3 e segg. del D. Lgs. 4 marzo 2010 nr. 28 che le parti sono</i>	
	<i>comunque tenute a preventivamente espletare.</i>	
	<i>Per quanto non sottoponibile alla competenza arbitrale è competente in via</i>	
	<i>esclusiva il Foro di La Spezia.</i>	
	<i>Articolo 44 - Regolamenti interni</i>	
	<i>Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di</i>	
	<i>Amministrazione potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli</i>	
	<i>successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.</i>	
	<i>Articolo 45 - Inderogabilità delle clausole mutualistiche</i>	

	<i>Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 25 e 26, sono inderogabili e</i>	
	<i>devono, di fatto, essere osservate."</i>	
	Le spese del presente atto sono a carico della società.	
	Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo.	
	Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, i	
	comparenti dichiarano di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta	
	prevista dall'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e autorizzano	
	espressamente il trattamento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità	
	istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari"	
	eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso	
	della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche	
	disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante.	
	I comparenti, signori DEI FABRIZIO, BISO ANNAMARIA, CABANO	
	LAURO, PAGANO JOSHUA ENRICO, ROSSI MONICA, BERTUSI	
	LORENZO, CASARINO ENRICO, CHIARA CARLO, GIOVANELLI	
	DAVIDE, MUZI FALCONI OTTAVIO, SAMMARTANO ALDO,	
	SBARBO EMILIO, SIGISMONDI DANIELE, BRUNETTI ALBERTO,	
	DE SIMONE ROBERTO, ROSSI ANNA e UGOLINI UGO, in proprio e	
	nelle qualità, tutti in grado di poter sottoscrivere il presente atto e costituenti	
	un unico centro di interessi, delegano il signor DEI FABRIZIO a	
	sottoscrivere marginalmente l'atto, ai sensi dell'articolo 51, comma II, n. 12	
	della Legge Notarile.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i	
	quali da me interpellate lo riconoscono pienamente conforme alla loro	
	volontà sottoscrivendolo alle ore diciotto e cinque.	

	Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona	
	di mia fiducia, consta di quindici fogli di cui occupa cinquantasette facciate	
	e quanto fin qui della presente cinquantottesima.	
	F.to Dei Fabrizio	
	F.to Biso Annamaria	
	F.to Alberto Brunetti	
	F.to Lauro Cabano	
	F.to De Simone Roberto	
	F.to Joshua Enrico Pagano	
	F.to Monica Rossi	
	F.to Lorenzo Bertusi	
	F.to Enrico Casarino	
	F.to Chiara Carlo	
	F.to Davide Giovanelli	
	F.to Ottavio Muzi Falconi	
	F.to Anna Rossi	
	F.to Aldo Sammartano	
	F.to Emilio Sbarbo	
	F.to Daniele Sigismondi	
	F.to Ugo Ugolini	
	F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio	

49 di 49